

Tutti i chiarimenti sul "superbollo" per le auto di lusso

di [Cinzia Bondi](#)

Pubblicato il 19 novembre 2011

vediamo le regole che dovranno rispettare i proprietari di auto (anche in futuro) i proprietari di auto di potenza superiore a 225 kilowatt: e scadenze del 2012, le sanzioni per i mancati pagamenti, i codici tributo da utilizzare in F24

La cd. prima manovra correttiva, ha introdotto, dal 2011, sulle auto di cilindrata superiore a 225 chilowatt, un' addizionale sulla tassa automobilistica interamente dovuta allo Stato.

La nuova addizionale è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore, appunto, ai 225 chilowatt.

L'addizionale annuale è regolata dal comma 21 dell'articolo 23 del D.L. 6 luglio 2011, n.98. Fanno da corollario, completando il quadro normativo di riferimento, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, emanato in attuazione del disposto del citato articolo d'intesa con l'Agenzia delle entrate, (che ha già stabilito modalità e termini del pagamento) e due documenti di prassi: la R.M. 101/E del 20 ottobre 2011 e la C.M. 49/E dell'8 novembre scorso, con cui l'Agenzia delle entrate ha, rispettivamente, istituito i codici tributo per il versamento ed ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della nuova addizionale.

La norma

Ai sensi dell'art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011: "A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.

L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con

Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato".

La circolare 49/E dell'8 novembre 2011.

Chi è tenuto al versamento, **quando** è dovuto il "super bollo" e **come** pagare, sono i punti

affrontati dalla circolare. Vediamoli.

Chi: Coloro che alla data del 6 luglio 2011 risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt.

Quando : L'applicabilità dell' addizionale in questione è subordinata - trattandosi di un'addizionale - al verificarsi del presupposto impositivo della tassa automobilistica nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore della disposizione), presupposto rappresentato dall'iscrizione del veicolo al PRA.

Spiega, dunque, la circolare che "In linea generale, pertanto, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i veicoli che a partire dal 6 luglio 2011, risultino iscritti nel pubblico registro automobilistico", in linea con la circolare 11 maggio 1998, n. 122, nella quale è stato precisato "che la tassa automobilistica non è dovuta qualora la cessazione del diritto di proprietà, del possesso o della disponibilità del veicolo iscritto al PRA venga attestata da idonea documentazione avente data certa anteriore al 6 luglio".

L'art. 2 del decreto del 7 ottobre 2011, ha fissato la data entro cui deve essere versata l'addizionale in questione per l'anno in corso: "Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art.1 è corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" ovvero, aggiunge la circolare 49/E dell'8 novembre, "entro il 10 novembre 2011 tramite modello F24 ed utilizzando i codici della Risoluzione 101/E".

La circolare 49/E precisa, inoltre, il termine stabilito per il pagamento a partire dall'anno 2012, termine che coincide con quello previsto per il pagamento del bollo auto cui è collegata.

L'addizionale non è, però, dovuta, secondo le delucidazioni dell'Amministrazione finanziaria:

- se in data 5 luglio 2011, il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo tramite la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate;
- nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica¹ (i.e. auto storiche, auto del Presidente della Repubblica ed in dotazione dei corpi armati dello Stato).

In assenza di una specifica previsione di legge, non trovano, invece, applicazione quelle riduzioni delle tasse automobilistiche ammesse con norme statali o regionali quali, esemplificando, quelle che il DPR 5 febbraio 1953, n. 39 prevede per le autovetture da noleggio di rimessa e per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

Il documento contiene tre opportune precisazioni.

- La prima, vendita del veicolo dopo il 6 luglio 2011, puntualizza che in tal caso sarà il proprietario al 6 luglio 2011, a dover versare l'addizionale in misura integrale il 10 novembre; il nuovo titolare, invece, per il medesimo anno non dovrà versare alcunché.
- La seconda, ipotesi in cui si sia diventati soggetti passivo della nuova addizionale nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l'imposta dovrà essere corrisposta, in misura integrale, per l'intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011.
- La terza, acquisto del veicolo a partire dal 7 luglio 2011 e successiva alienazione dello stesso nel corso del 2011, l'addizionale erariale dovrà essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012, soltanto dal primo proprietario o titolare di altri diritti.

La Risoluzione del 20 ottobre 2011, n. 101/E

Le modalità di pagamento sono invece illustrate dalla Risoluzione del 20 ottobre dell'Agenzia delle Entrate n. 101/E.

Come : In attuazione dell'art. 23, c. 21, del D.L. 98/2011, il 7 ottobre 2011, è stato emanato il decreto del MEF del 7 ottobre 2011 per stabilire modalità e termini di pagamento.

Il provvedimento, all'art. 2, prevede, tra l'altro, che il versamento debba essere effettuato secondo il disposto dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 utilizzando il "Modello F24 elementi identificativi" con esclusione della compensazione regolata dalla medesima disposizione di legge.

Con la suddetta Risoluzione sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. Si tratta dei codici:

- "3364": addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011;

- “3365”: addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione;
- “3366”: addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c21, d.l. 98/2011 - Interessi.

Il mod. F24 deve essere compilato, oltre nella sezione contribuente, nella sezione “Erario e Altro” dove, in corrispondenza della voce “importi a debito versato” deve indicarsi, nei campi di seguito indicati, rispettivamente:

“Tipo”, la lettera “A”,

“Elementi identificativi” , la targa dell’autovettura,

“Codice”:il codice tributo,

“Anno di riferimento”,l’anno di decorrenza della tassa automobilistica

La sanzione: Il mancato o omesso versamento dell’addizionale statale prevista dall’art. 23, comma 21, è punito con la sanzione del 30% dell’importo non versato secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

19 novembre 2011

Cinzia Bondì

1 Trovano, quindi, applicazione anche ai fini dell’addizionale erariale, ad esempio, le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 quali quelle per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato; dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli storici; per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953). Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l